

DECRETO DIRIGENZIALE N. 37 /DA del 02 FEB 2024

Oggetto: Contenzioso Di Agosto Giuseppe /Consorzio Autostrade Siciliane –pagamento spese legali al distrattario avv. Antonino Chiofalo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina RG. 4693/18 tra le parti Di Agosto Giuseppe/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2065/23 del 7/11/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 7.000,00 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 5.077,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 7.407,95 da distrarsi all'avv. Antonino Chiofalo, come da conteggio in calce;

Considerato che l'importo relativo alla sorte capitale è stato interamente rimborsato da Sircus e pertanto occorre liquidare solamente l'importo dovuto al legale distrattario;

VISTO il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 7.407,95 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2065/23 del 7/11/23 il pagamento della somma di € 7.407,25 al lordo della R.A. e come da conteggio in calce, in favore dell'avv. Antonino Chiofalo nato a Messina l'8/5/62 c.f. CHFNN62E08F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT94S 01030 16500 000063 430304 allo stesso intestato;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Sentenza 2065/23 Tribunale di Messina	
avv. Antonino Chiofalo	
Spese non impon.	
Onorari	€ 5.077,00
Spese generali	€ 761,55
CPA	€ 233,54
Tot. Imponibile	€ 6.072,09
IVA	€ 1.335,86
Tot. Fattura	€ 7.407,95
Ritenuta d'acconto 20% su € 5.838,55	€ 1.167,71
Netto da liquidare	€ 6.240,24

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE

in persona del g.o.p, avv. Francesca Starvaggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4693/2018 R.G. e vertente

tra

Di Agosto Giuseppe, c.f. DSGGPP44R16H519Y, nato a Rometta il 16.10.1944, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Chiofalo

Attore

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, p.i. 01962420830, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, c.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Vinci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio

Convenuto

Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 22.03.2023 i difensori della parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Di Agosto Giuseppe ha convenuto in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 20.08.2027,

alle ore 6,25 circa, allorquando mentre il sig. Antonio Messina percorreva a bordo dell'autovettura Fiat Panda tg EW856WF, di proprietà dell'attore, l'autostrada A/20, con direzione di marcia Palermo-Messina, giunto all'interno della galleria "Rometta", urtava contro una barra in metallo situata sulla carreggiata stradale che faceva perdere il controllo del mezzo e collideva, prima contro il marciapiede destro per poi, dopo aver forato il pneumatico, contro il guard-rail di sinistra posto al di fuori della galleria. Sul posto intervenivano gli agenti della Polizia di Stato di Messina che redigevano rapporto e constatavano i danni patiti. L'attore assumeva che i danni subiti in conseguenza del sinistro dovevano ritenersi pari al valore commerciale del mezzo ante sinistro, ovvero ad euro 7.000,00, essendo la riparazione antieconomica.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Consessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc., la causa veniva istruita documentalmente e mediante C.T.U. Successivamente all'udienza del 21 marzo 2023, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Invero, secondo l'orientamento più volte ribadito, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere una adeguata attività di vigilanza,

che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea di principio, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (così Cassazione 29.03.07, n. 7763, nel caso di immissione improvvisa di cane nella carreggiata con conseguente scontro con autovettura). La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità si configuri in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rileva al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che non è immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.02.2008, n: 4279; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Nel caso di specie, la dinamica dell'occorso risulta confermata dal rapporto redatto dalla Polizia di Stato che, intervenuta sul luogo del sinistro, ha constatato la presenza nella sede stradale della barra posta sulla carreggiata, trasversalmente alla stessa, all'interno della galleria ed ha riconosciuto la predetta anomalia come esclusiva cagione dell'evento.

Peraltro la Polizia Stradale ha precisamente accertato che la barra in metallo, posta in corsia di marcia in posizione trasversale, apparteneva al paraspigoli del marciapiede di destra della galleria stessa, eliminando la possibilità, dunque, che fosse stata persa da qualche mezzo che la trasportava.

Quanto accaduto configura la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore dell'autostrada, dal momento che il predetto concessionario, sul quale incombe l'onere, non è riuscito a dimostrare che l'ostacolo presente sulla carreggiata era riconducibile all'ipotesi di caso fortuito.

La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica, infatti, anche in tema di danni causati all'utente, non solo da cattiva o omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, ma anche quelle insidie che possono crearsi in condizioni di non prevedibilità o evitabilità per l'utente medesimo.

Da ciò consegue per il concessionario la sussistenza di precisi obblighi di controllo e di vigilanza, diretti ad assicurare la percorrenza veloce delle autostrade in condizioni di sicurezza per l'automobilista e l'esclusione di situazioni di pericolo occulto che possono essere causa di sinistro stradale.

L'inosservanza di tali precisi obblighi da parte dell'ente convenuto, quale gestore del tratto autostradale in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, non avendo lo stesso provato l'adozione delle necessarie misure cautelative, nonchè l'inadempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul

produzione dell'evento dannoso sino al momento della liquidazione al tasso annuo medio ponderato del 3% sulle somme liquidate e gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione fino all'effettivo pagamento

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal DM 147/2022, applicando i valori medi previsti per ogni fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate

Le spese di C.T.U., perito L. Scattareggia, rimangono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:

-dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella causazione del sinistro per cui è causa e, di conseguenza, condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento della somma di Euro 7.000,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi come determinati nella parte motiva;

-condanna l'ente convenuto al pagamento dei compensi del giudizio liquidati in euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.

-sono poste a carico del convenuto le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, e con obbligo di rimborso delle somme eventualmente già versate dall'attore.

Messina, 7.11.2023

Il G.O.P.
(Francesca Starvaggi)

custode ex art. 2051 c.c., legittimano l'affermazione della responsabilità del medesimo in ordine all'evento dannoso per cui è controversia, storicamente accertato nella sua ontologica esistenza attraverso la prova documentale. Quanto prospettato attesta la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia del Consorzio che, pertanto, deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.

Sotto tale profilo con riferimento al danno al mezzo, ritiene questo giudice di poter considerare documentazione idonea a dimostrare il danno sofferto, lo stesso verbale della Polizia di Stato, dal quale emerge che l'autovettura dell'attore per effetto dell'urto ha subito: "parte anteriore incidentata, pneumatico anteriore dx scoppio, cerchione ammaccato, semiasse fuori sede, paraurti anteriore divelto, cofano anteriore danneggiato, gruppi ottici anteriori divelti, airbag interni ..., danni meccanici non visibili da verificare".

Il CTU, perito L. Scattareggia, incaricato di accertare i danni subiti dal veicolo in conseguenza dell'incidente ed il valore commerciale dello stesso ante sinistro, ha potuto confermare l'antieconomicità della riparazione. Secondo quanto riferito dal CTU la spesa necessaria per una riparazione del veicolo a regola d'arte ammontava ad euro 8.266,28, mentre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro era di euro 7.000,00. Stante la gravità dei danni riportati, e la antieconomicità delle riparazioni, deve riconoscersi in favore dell'attore a titolo risarcitorio il valore pari alla valutazione commerciale del mezzo al tempo del sinistro.

Per quanto sopra, deve questo Tribunale condannare l'ente convenuto a pagare a titolo risarcitorio la somma di euro 7.000,00. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto decorrenti dalla

STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo
Corso Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina
e-mail: chiofalo.antonino@libero.it
p.e.c.: ninochiofalo@pec.giuffre.it
Tel. 090340383 – 3478137127 Fax 0905728242

DI AGOSTO Giuseppe
Via Nazionale 31
98043 ROMETTA (ME)
C.F.: DSGGPP44R16H519Y

Avv. Antonino Chiofalo
C.F. CHF NNN 62E08 F158P
P. IVA 01842060830

PROSPETTO Fattura n. xxxxxx del xxxxxxxx 2024 relativa alle competenze afferenti la Sua rappresentanza e difesa nel giudizio da Lei promosso contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane avanti al Tribunale di Messina, iscritto al n. 4693/2018 RG. e definito con sentenza n. 2065/2023 del 08.11.2023

Compensi liquidati in sentenza	€. 5.077,00
Rimborso spese generali (15% di €. 5.077,00)	€. 761,55
CPA (4% di €. 5.838,55)	€. 233,54
IVA (22% di €. 6.072,09)	€. 1.335,86
SOMMANO	€. 7,427,95
Ritenuta d'acconto (20% di €. 5.838,55)	€. 1.167,71
SOMMANO	€. 6.260,24

- La presente fattura viene pagata dal CAS -Consorzio per le Autostrade Siciliane-, (tenuto al versamento della ritenuta d'acconto nei modi e termini di legge), mediante bonifico sul C/C 9650 634303 – Monte dei Pachi di Siena –
Coordinate Bancarie Europee (IBAN): IT94S0103016500000063430304

STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo
Via Giuseppe Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina
e-mail: chiofalo.antonino@libero.it
p.e.c.: ninochiofalo@pec.giuffre.it
Tel. e Fax 090340383 – Cell. 3478137127 -

Messina 2 gennaio 2024

Gent.ma Signora
Avvocata Eliana Vinci
eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it

DI AGOSTO Giuseppe c/ C.A.S.

Causa promossa avanti al Tribunale Civile di Messina (R.G. 4693/2018) definita con sentenza n° 2065/23

Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, specifico di seguito quanto dovuto dal Consorzio Suo assistito al mio cliente, signor Di Agosto Giuseppe, nonché al sottoscritto procuratore distrattario, in virtù ed esecuzione della sentenza de qua..

Somme dovute al signor Di Agosto Giuseppe

Sorte capitale liquidata in sentenza	€ 8,000,00
Interessi a tasso fisso dal 20.08.2017 al 07.11.2023	€ 1.306,03
Interessi legali dal 07.11.2023 al 03.01.2024	€ 60,82
Rimborso apese CTU	€ 771,00
TOTALE	€ 10.137,85

IBAN DI AGOSTO Banco Posta: IT61F0760116500000074557588

Somme dovute al sottoscritto quale procuratore distrattario

Compensi liquidati in sentenza	€ 5.077,00
Rimborso spese generali (15% di € 5.077,00)	€ 761,55
CPA (4% di € 5.838,55)	€ 233,54
IVA (22% di € 6.072,09)	€ 1.335,86
SOMMANO	€ 7,427,95
Ritenuta d'acconto (20% di € 5.838,55)	€ 1.167,71
SOMMANO	€ 6.260,24

La registrazione della sentenza dovrà essere ovviamente effettuata a cura e spese del Consorzio Suo cliente.

Si allega in copia: 1) Carta di Identità fronte e retro signor Di Agosto Giuseppe; 2) Tessera Sanitaria fronte e retro signor Di Agosto Giuseppe; 3) IBAN c/c signor Di Agosto Giuseppe; 4) Prospetto estremi c/c signor Di Agosto Giuseppe; 5) prospetto fattura dei compensi liquidati in sentenza; 6) carta di identità avv. Antonino Chiofalo; 7) coordinate bancarie e dati avv. Chiofalo

Cordiali saluti

Avv. Antonino Chiofalo



Firmato digitalmente da:
CHIOFALO ANTONINO
Avvocato
Firmato il 03/01/2024 18:28
Seriale Certificato:
122261802989793361004202918668669626275
Valido dal 21/02/2022 al 20/02/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3